

COMUNE DI MARMIROLO ***Provincia di Mantova***

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DELLE ATTRAZIONI CIRCENSI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni generali

La concessione di aree comunali per l'esercizio degli Spettacoli Viaggianti e dei Circhi, sono disciplinate, oltre che dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337, dalle disposizioni del presente Regolamento.

Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della stessa legge.

Art. 2 – Ufficio competente

La concessione delle aree è fatta direttamente dal Responsabile del Settore competente ad ogni singolo esercente.

L'istruttoria delle domande e la predisposizione della planimetria generale delle aree adibite allo spettacolo viaggiante, sono demandate esclusivamente all'Ufficio di Polizia Amministrativa per quanto attiene all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'autorizzazione per l'installazione di una sola grande attrazione, oppure di una media e una piccola, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO II – PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI E GIOSTRE SINGOLE

Art. 3

Nel Comune di Marmirolo i piccoli complessi di attrazioni, costituiti da un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisce "Parco Divertimenti" ai sensi della vigente normativa, possono essere installati, nel rispetto del presente regolamento, nei mesi di giugno e ottobre, e per una durata non superiore a dieci giorni, in occasione della fiera e della sagra del capoluogo, rispettivamente in concomitanza con la terza domenica di giugno e la prima di ottobre, nonché nel mese di settembre in frazione Pozzolo, in occasione della festività della Beata Vergine.

Art. 4 – Durata concessione

Per ogni spettacolo di cui al sopracitato articolo, l'Amministrazione Comunale stabilisce:

- a) la data di inizio e di cessazione;
- b) gli orari quotidiani di apertura e di chiusura;
- d) la data obbligatoria entro la quale dovrà essere installata l'attrazione autorizzata, pena la perdita del posto;
- e) la data a partire dalla quale potranno essere smontate le attrazioni.

Art. 5 - Presentazione delle domande

Ogni interessato alla installazione di attrazioni deve presentare al Comune domanda in carta legale per la concessione dell'area.

Nella domanda dovrà essere specificato:

- a) generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni);
- b) precisa denominazione dell'attrazione che intende installare, numero e misure delle attrazioni stesse, nonché delle abitazioni e dei mezzi di trasporto (per tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende installare);
- c) numero di codice fiscale.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- 1) fotocopia del nulla-osta ministeriale valido per il periodo della manifestazione (ovvero dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà);
- 2) copia autentica licenza annuale debitamente rinnovata al 31 marzo (ovvero dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso);
- 3) certificato di residenza e stato di famiglia (validi al periodo della manifestazione);
- 4) fotocopia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione (valida per il periodo della manifestazione);
- 5) fotocopia dell'attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio, obbligatoria per le sole società;
- 6) fotocopia della licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza.

Le imprese di nazionalità straniera dovranno essere in possesso dell'autorizzazione prescritta all'art. 8 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Le domande che non conterranno gli elementi suindicati o che non avranno gli allegati richiesti o che non perverranno nel termine indicato non saranno prese in considerazione.

Art. 6 - Criteri di Concessione

Per la concessione delle aree gli uffici preposti elaboreranno una graduatoria, tra gli abituali concessionari, tenendo conto dei seguenti requisiti preferenziali, valutandoli secondo l'ordine sotto riportato, attribuendo il rispettivo punteggio, per un massimo di anni 20:

- 1) anzianità di frequenza con il medesimo tipo di attrazione: punti 10 per ogni anno;
- 3) anzianità di esercizio con la medesima attrazione: punti 1 per ogni anno;

E' da considerarsi abituale concessionario l'operatore che abbia ottenuto concessione di suolo pubblico per almeno i 2 (due) anni consecutivi immediatamente precedenti a quello cui ci si riferisce, con la stessa attrazione.

In caso di cessazione definitiva dell'attività o decesso del titolare, l'anzianità viene riconosciuta all'effettivo successore nella condizione che sia appartenente al nucleo familiare e che abbia sempre coadiuvato nell'attività.

In caso di cessione dell'azienda per atto tra vivi, l'anzianità di frequenza viene riconosciuta a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante abbia i necessari requisiti per esercitare.

I suddetti requisiti vanno documentati al momento della presentazione della domanda. Dell'eventuale concessione viene data comunicazione per iscritto agli interessati.

La concessione è subordinata al pagamento anticipato della tassa per occupazione di suolo pubblico in vigore.

Si procederà quindi alla concessione delle aree rimaste ai richiedenti che non siano abituali concessionari, secondo i sopracitati, ed, in caso di parità di punteggi, assegnando un ulteriore punteggio sulla base dell'anzianità continuativa della domanda di partecipazione, pari a punti 0,5 per ogni anno.

Art. 7 - Concessione in sostituzione

Per concessione in sostituzione, si intende quella che viene rilasciata per sostituire una attrazione che, dopo aver ottenuto la concessione dal Responsabile del Settore competente, per motivi vari, non può presenziare.

Per la valutazione delle richieste ed il rilascio di tali autorizzazioni, saranno adottati i criteri di concessione di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento.

Art. 8 - Concessione a rotazione

L'ammissione per rotazione è consentita soltanto nelle seguenti ipotesi:

- 1) quando il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero dei richiedenti, aventi parità di requisiti;
- 2) quando si rendono disponibili dei posti (per rinuncia, decadenza, eccetera ...) e vi sono più candidati con parità di requisiti.

Art. 9 - Gestione dell'attrazione e caratteristiche

La gestione dell'attrazione deve avvenire a mezzo del titolare o dei componenti il suo nucleo familiare non titolari di altro nulla-osta similare.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che potrebbero derivare a persone e cose indipendentemente dalla concessione rilasciata. I concessionari, pena la revoca della concessione, dovranno attenersi alle seguenti norme:

- 1) osservare l'orario di apertura e chiusura dell'attrazione indicato nella concessione e tenere illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
- 2) osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartiti dagli Agenti e Funzionari Comunali;
- 3) mantenere la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le abitazioni ed i mezzi di trasporto;
- 4) usare gli amplificatori del suono in modo tale da non disturbare la quiete e il riposo delle persone, nonché il pubblico presente, gli altri esercenti, gli spettacoli e trattenimenti pubblici;
- 5) esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, dove questa non esista, leggibile a chi è interessato) il cartellino dei prezzi dell'attrazione ed il contrassegno di cui all'art. 6 della Legge 18 marzo 1968 n. 337;
- 6) rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione.

Inoltre il concessionario deve avvertire l'Amministrazione Comunale se persone, abitazione o mezzi di trasporto sostano abusivamente nell'area avuta in concessione.

Art. 11 - Anzianità

L'anzianità acquisita è strettamente personale e non può essere trasferita salvo i casi previsti dal precedente art. 6. La concessione delle piccole attrazioni (con ingombro non superiore a mq.

- 2) munite di nulla-osta Ministeriale non costituirà valutazione per anzianità.

Art. 12 - Conservazione dell'anzianità

Qualora il titolare della concessione non possa partecipare per giustificati motivi di forza maggiore, documentati ed accertati dall'Amministrazione, conserva l'anzianità acquisita.

Art. 13 - Abitazioni e mezzi di trasporto

La sistemazione dei mezzi di trasporto e delle roulotte adibite ad abitazione, dichiarati preventivamente come dal punto b) dell'art. 5, ha luogo nelle località e per i periodi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Allestimento e funzionamento

L'allestimento materiale delle attrazioni avviene sotto il controllo e la vigilanza degli Agenti o Funzionari all'uopo incaricati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Rinuncia alla concessione

Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione ottenuta o non partecipi, la somma versata viene incamerata per le spese generali sostenute dall'Amministrazione.

Art. 16 - Attività complementari

Sono considerate attività complementari i "banchi dolci", i banchi dello zucchero filato e pop korn e i banchi di somministrazione di cibi e bevande.

I titolari, devono sottostare alle norme di cui al presente Regolamento, non possono apportare modifiche al banco, nè possono variare le misure dello stesso, senza ottenere preventiva autorizzazione dal Responsabile del Settore competente.

E' vietata la vendita di generi non compresi nell'autorizzazione amministrativa di vendita.

L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 21.03.98, n. 114, il commerciante su aree pubbliche che voglia esercitare la sua dovrà dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1^, Lett. B) dello stesso Decreto Legislativo.

La collocazione di queste "attività complementari" deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

Le vendite devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento di Igiene in vigore presso il Comune.

TITOLO III - CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI DI SEMPLICE INTRATTENIMENTO

Art. 17 - Presentazione domande

Le domande in carta legale dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale almeno quindici giorni prima della manifestazione.

Nella domanda l'interessato dovrà specificare i seguenti dati:

- a) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprensivo di mezzi al seguito), diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico della abituale sistemazione del circo;
- b) numero di codice fiscale del titolare richiedente;
- c) data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune;
- d) se al seguito vi siano animali;
- e) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Alla domanda dovranno essere allegate:

- 1) fotocopia della polizza assicurativa R.C. dalla quale devono risultare coperti eventuali danni a terzi;
- 2) fotocopia del nulla-osta Ministeriale valido per il periodo della manifestazione;
- 3) fotocopia della licenza annuale rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza.

Art. 18 - Criteri di concessione

L'assegnazione di aree per spettacoli di circhi equestri non può essere contemporanea a quella per effettuata in occasione dell'allestimento delle attrazioni di cui al Titolo I.

Qualora giungano due o più domande per lo stesso periodo, il Comune ha la facoltà di scegliere motivatamente una determinata attrazione, in relazione al tipo ed all'importanza dell'attrazione stessa, osservando per quanto possibile la rotazione dei complessi.

In caso contrario, procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati (anche verbalmente), ovvero anche in loro assenza allorché, per quanto invitati, non siano comparsi all'ora e luogo stabiliti per il sorteggio.

Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la possibilità di escludere dal sorteggio i complessi che abbiano commesso infrazioni nel corso delle precedenti concessioni rilasciate.

Art. 19 - Rilascio Concessioni

L'Amministrazione Comunale, visionate le richieste e proceduto a quanto stabilito dall'art. 21, darà comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati.

La concessione dell'area è subordinata:

- al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- ai preventivi accordi e contratti per il servizio di rimozione rifiuti.

Art. 20 – Periodo spettacolo circhi equestri

L'assegnazione di aree per spettacoli dei soli circhi equestri potrà avvenire due sole volte all'anno, preferibilmente primavera e autunno, e non può essere contemporanea all'allestimento delle attrazioni di cui al Titolo I.

Art. 21 - Concessione in aree private

Anche l'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto al nulla-osta dell'Amministrazione Comunale secondo le norme del presente Regolamento e previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata.

Art. 22 - Disposizioni integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme consuetudinarie e tutte quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana.

TITOLO IV - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 23 - Sanzioni

Le trasgressioni alle norme di cui al presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, sono accertate e punite secondo la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare provvedimenti amministrativi consistenti in:

- a) revoca della concessione in atto;
- b) esclusione, fino a un massimo di anni cinque, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale.

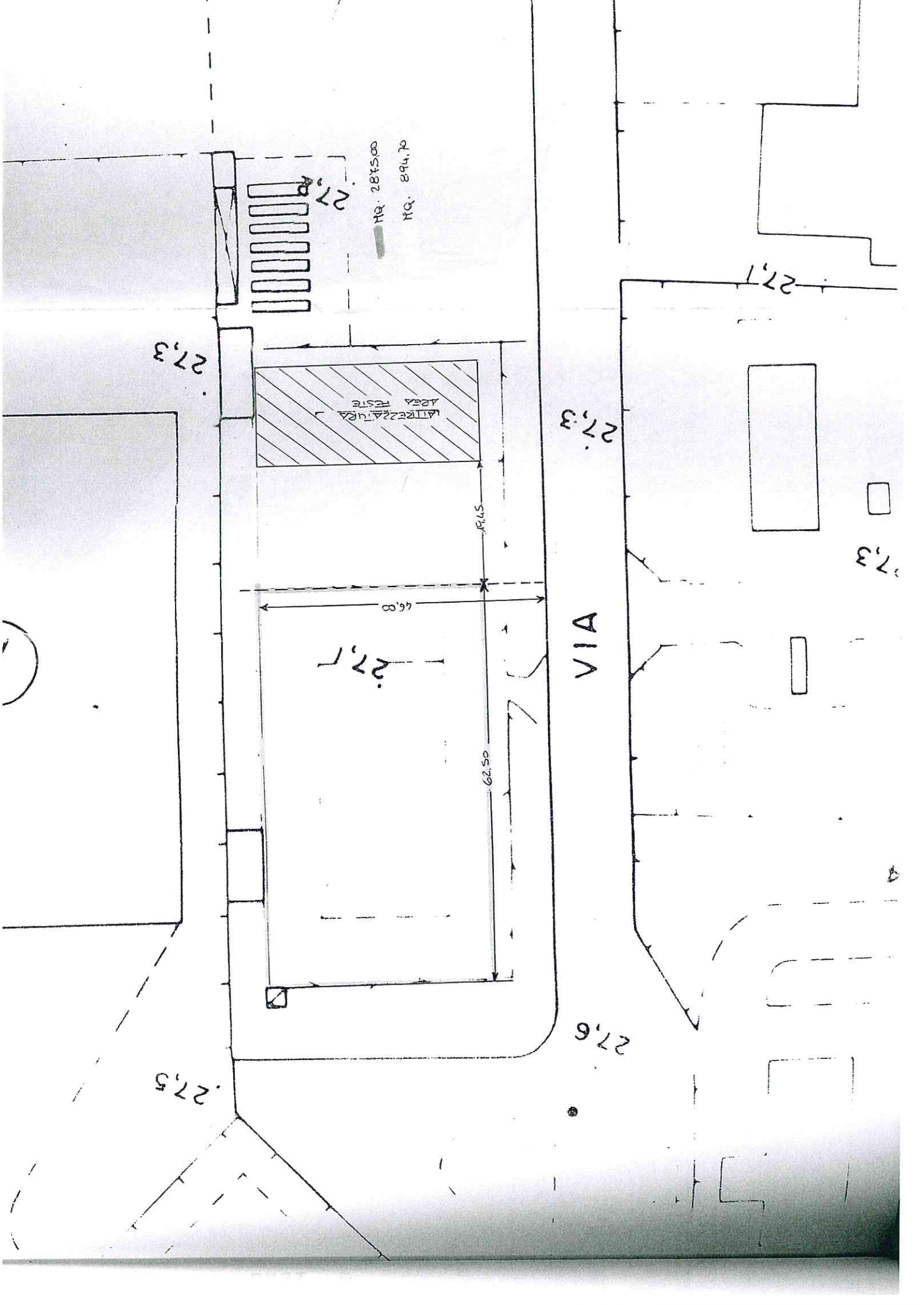
ELENCO DELLE AREE COMUNALI DISPONIBILI, NELL'ANNO 200, PER LA INSTALLAZIONE DEI CIRCHI, DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO IN ESECUZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968 N. 337:

1) Attività dello spettacolo viaggiante e giostre singole:

- Capoluogo: area corrispondente al piazzale posto di fianco all'area feste comunale in lato sinistro (come da allegata planimetria).
- Pozzolo: area adiacente i campi da calcio.

2) Circhi equestri e spettacoli di semplice intrattenimento (teatrini, burattini ...):

- area piazzetta adiacente le attrezzature sportive di Via Rippa;
- area Piazzale Allende (solo per spettacoli con attrezzature di modeste dimensioni).



HQ. 2815,00
HQ. 294,70

AREA RESIDE

VIA

27,3

27,1

19,45

46,00

62,50

27,5

27,6

27,3